



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

Protocollo e data in intestazione
Dirigente dell'Ufficio II: dott.ssa Esterina Lucia Oliva

II DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto ministeriale prot. n. AOGABMI.205 del 26 ottobre 2023 recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”* nonché i relativi Allegati;
- VISTO** il Decreto ministeriale prot. n. AOGABMI.206 del 26 ottobre 2023 recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”* nonché i relativi Allegati;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2024, recante l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio di procedure concorsuali per n. 19.032 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola (di cui n. 13.247 su posto comune e n. 5.785 su posto di sostegno) da ripartirsi per regione, per classi di concorso e per tipologia di posto, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili;
- VISTI** i decreti del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 20 novembre 2023, n. 221 e 22 dicembre 2023, n. 255;
- VISTO** l’art. 14-bis, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106), il quale, nel sostituire il sesto periodo dell’art. 59, comma 10, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto che *“Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 24 ottobre 2024, n. 214, recante *“Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis,*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”;

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024 recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” ed il relativo Allegato A (Percentuale riservisti), Allegato B (Conteggio Personale per genere e regione al 31.12.2023), Allegato 1 (Posti a bando scuola secondaria), Allegato 1-bis (Tabella di corrispondenza nuove classi di concorso), Allegato 2 (Classi di concorso e Aggregazioni), come sostituito integralmente dall’Allegato 1 del D.D.G prot. n. AOODPIT.55 del 13.01.2025;

VISTO il D.D.G prot. n. AOODPIT.55 del 13.01.2025 recante “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059” ed il relativo Allegato 1 (Classi di concorso e Aggregazioni)

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODPIT.3060 del 10 dicembre 2024 recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206” ed il relativo Allegato A (Percentuale riservisti), Allegato B (Conteggio Personale per genere e regione al 31.12.2023), Allegato 1 (Posti a bando infanzia e primaria), Allegato 2 (Tipologie di posto e Aggregazioni), come sostituito integralmente dall’Allegato 1 del D.D.G prot. n. AOODPIT.56 del 13.01.2025;

VISTI il D.D.G prot. n. AOODPIT.56 del 13.01.2025 recante “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3060” ed il relativo Allegato 1 (Classi di concorso e Aggregazioni);

VISTI i posti messi a bando, specificati nell’Allegato 1 al D.D.G prot. n. AOODPIT.3060 del 10 dicembre 2024, per la classe di concorso **ADEE (Sostegno primaria)**;

VISTI i posti messi a bando, specificati nell’Allegato 1 al D.D.G prot. n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024, per la classe di concorso **ADMM (Sostegno I grado)**;

CONSIDERATO che, per le surrichiamate classi di concorso, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia è responsabile della procedura concorsuale e dell’approvazione della graduatoria di merito **per la Regione Puglia**;

VISTE le ulteriori disposizioni regolanti le precitate procedure selettive, tra cui i quadri di riferimento per la valutazione delle prove concorsuali;

VISTI i propri decreti di costituzione/rettifica delle Commissioni giudicatrici per le surrichiamate classi di concorso;

VISTA la compilazione da parte delle Commissioni giudicatrici, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, delle graduatorie di merito regionali per la procedura concorsuale in parola relative alle predette classi di concorso;

VISTO l’art. 9, comma 1 del bando secondo cui la graduatoria “è composta da un numero di



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”;

TENUTO CONTO altresì, del dettame dell'art. 59, comma 10 lett. d) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dall'art. 2, comma 1 rubricato “*Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti*” del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79) per cui “*la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso*”;

PRESO ATTO di quanto ulteriormente precisato dal suindicato articolo per cui “*All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*”;

TENUTO CONTO di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserva di posti, richiamata espressamente dal bando di concorso (art. 3), in particolare legge n. 68/1999 nei limiti della complessiva quota d'obbligo ex art. 3, comma 1 della medesima; art. 1014 comma 1 e 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010; art. 1 comma 9 bis del D.L. n. 44/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023), da applicarsi nei limiti dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023, a mente di cui “*1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso*”;

TENUTO CONTO che, ai fini della compilazione della graduatoria di merito, deve computarsi ed applicarsi la riserva del 30% di cui all'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 “*solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione e tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro*”;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di “preferenze” da applicarsi a parità di titoli e di merito fra più candidati, secondo l'ordine di preferenza dei titoli tassativamente dettato dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come sostituito dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 9-bis del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;

TENUTO CONTO del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

- marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;
- TENUTO CONTO** di quanto stabilito dell'art. 3, comma 5 e dell'Allegato B del bando di concorso in tema di percentuale di rappresentatività dei generi;
- TENUTO CONTO** di quanto stabilito dall'art. 4, comma 7 del D.D.G. prot. n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024 secondo cui *“possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che, essendo iscritti per l'anno accademico 2023/2024 ai percorsi di abilitazione di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, conseguono il titolo entro e non oltre il 30 giugno 2025. La riserva è sciolta positivamente qualora l'abilitazione sia conseguita entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria”*;
- RICHIAMATO** l'art. 4, comma 6 del bando di concorso per cui *“I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”*;
- TENUTO CONTO** della normativa in materia di pubblicità legale e trasparenza amministrativa (D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 97/2016);
- CONSIDERATA** la necessaria tutela dei dati personali e sensibili in ossequio alla normativa vigente in tema di privacy e trattamento e protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, GDPR 2016/679, D.lgs. n. 101/2018) anche ai fini della compilazione della graduatoria di merito;
- CONSIDERATO** in particolare, l'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *“Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali”*;
- RITENUTO** prevalente, nelle more del completamento dell'area ad accesso riservato ai partecipanti di cui al sopra citato art. 5-quinquies, assicurare piena tutela, in sede di pubblicazione della graduatoria di merito, dei dati personali e sensibili dei candidati ivi collocatisi al fine di non pregiudicare il loro diritto alla riservatezza;
- TENUTO CONTO** dell'art. 9, comma 3 del bando secondo cui *“Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale (...). Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione”*;
- VISTI** i decreti di approvazione delle graduatorie definitive di merito con gli annessi (ove presenti) elenchi dei candidati idonei di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 7 aprile 2025, n. 45 nonché i successivi decreti di rettifica per le sopra citate classi di concorso;
- VISTO** il decreto ministeriale prot. n. AAOOGABMI.137 del 11.07.2025 recante *“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026”* con il relativo Allegato A (Personale docente istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2025/2026) ed Allegato B (Contingente assunzionale per regione) da cui risulta che, per la Regione



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

- Puglia, il contingente regionale assunzionale effettivo è pari a 2.401 posti;
- VISTO** il decreto prot. n. AOODRPU.44209 del 15.07.2025 di riparto del contingente dei posti disponibili per le operazioni di immissione in ruolo del personale docente di scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, per l'a.s. 2025/26 e ss.mm.;
- VISTO** l'avviso prot. n. AOODRPU.44133 del 14.07.2025 recante "IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE DA GME DA GAE A.S. 2025/26 - PROCEDURA INFORMATIZZATA";
- VISTI** i propri avvisi di convocazione relativi alle operazioni di immissioni in ruolo da graduatorie di merito del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026 nonché i successivi avvisi di assegnazione province/sedi;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. AOODRPU.45295 del 22.07.2025 recante "Procedure concorsuali ex D.D.G. n. 3059/2024 e D.D.G. n. 3060/2024. Integrazione delle graduatorie di merito per le CLC ADMM - AAAA - ADEE - EEEE per la Regione PUGLIA";
- VISTO** il proprio decreto prot. n. AOODRPU.45942 del 25.07.2025 recante "Procedure concorsuali ex D.D.G. n. 3059/2024 e D.D.G. n. 3060/2024. Integrazione delle graduatorie di merito per surroga - CLC AAAA - EEEE - ADEE - ADMM - A011 - A026 - A027 - A028 - A040 - A041 - A042 - A045 - A051 - A054 - A060 - AA56 - AB56 - AG56 - AL56 - AM01 - AM12 - AM2B - AM30 - AM48 - AS01 - AS12 - AS2B - AS48 - B015 - Regione PUGLIA";
- TENUTO CONTO** dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, il quale ha introdotto il comma 3-*quater* all'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per cui "I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita [...]", come richiamato nella nota prot. n. AOODGPER.154209 del 07.07.2025;
- VISTE** le rinunce pervenute a conclusione delle fasi di convocazione/assegnazione, come da elenco allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante per le classi di concorso citate;
- RITENUTO** necessario procedere ai sensi dell'art. 9 del bando, alla luce delle rinunce pervenute testè specificate ed in misura delle stesse, all'integrazione delle graduatorie di merito fermo restando il limite dei posti messi a bando ai fini delle procedure di reclutamento per l'a.s. 2025/26;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

DECRETA

Art. 1 - In conformità a quanto specificato in premessa, ai sensi dell'art. 9, co. 1 dei D.D.G. prot. n. AOODPIT.3060 del 10 dicembre 2024 e D.D.G. prot. n. AOODPIT.3059, **sono integrate, nella misura delle rinunce intervenute**, le graduatorie definitive di merito, per la Regione Puglia, del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 nonché del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 **per le seguenti classi di concorso:**

ADEE Sostegno Primaria
ADMM Sostegno I grado

Art. 2 - Le citate graduatorie **allegate al presente decreto**, ivi costituendone parte integrante, **sono redatte** secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenendo conto delle riserve, delle precedenza e delle preferenze come per legge.

Art. 3 - Le graduatorie di merito, **per le classi di concorso per cui ne ricorrono i presupposti**, sono, altresì, **integrate**, a decorrere dalla pubblicazione delle stesse con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, come da elenchi **allegati** al presente decreto.

Art. 4 - Le graduatorie e gli elenchi dei candidati idonei nella misura del 30%, allegati al presente decreto, sono trasmessi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.D.G. prot. n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024, al sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito e sono pubblicati nell'Albo elettronico e sul sito web istituzionale - www.pugliausr.gov.it - di questo Ufficio Scolastico Regionale nonché sul Portale del Reclutamento (INPA).

Art. 5 - Le graduatorie e gli elenchi dei candidati idonei nella misura del 30%, redatti ai sensi dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, sono altresì pubblicati in un'area ad accesso riservato ai partecipanti.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul succitato sito web istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo

Allegati:

- Elenco nominativo candidati rinunciatari;
- Graduatorie di merito integrate c.d.c. ADEE, ADMM - Regione Puglia;
- Integrazione elenchi candidati idonei di cui all'art.2, c. 1, D.L. n. 45/25 per le c.d.c. ove presenti.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

Al Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio III

Agli UU.AA.TT. dell'U.S.R. Puglia

Alle OO.SS. del comparto Scuola – Puglia (tramite pubblicazione sul sito web istituzionale)

Ai candidati - sito web U.S.R. Puglia (Home p. + Amministrazione Trasparente)

Al Portale del Reclutamento INPA